

L'industria del packaging tiene: calo del 5% nell'anno del Covid

scritto da Annamaria Laurenzano | Dicembre 16, 2020

[Articoli_16_12_2020_40](#)

L'industria chimica è in frenata del 9% Espansione nei brevetti ambientali

scritto da Annamaria Laurenzano | Dicembre 16, 2020

[Articoli_16_12_2020_42](#)

Innovazione, digitale e ricerca per la ripartenza

scritto da Annamaria Laurenzano | Dicembre 16, 2020

[Articoli_16_12_2020_45](#)

Bonomi, doppia acquisizione nelle valvole industriali

scritto da Annamaria Laurenzano | Dicembre 16, 2020

[Articoli_16_12_2020_47](#)

DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL'UE (USA – India)

scritto da Monica De Carluccio | Dicembre 16, 2020

Si riportano a seguire le informazioni relative a procedimenti attivati da paesi terzi nei confronti dell'UE o di singoli Stati membri:

1) **USA** – con riferimento alle indagini antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di prodotti in acciaio forgiato provenienti da 4 Paesi, tra cui l'Italia (*fluid end blocks* – codici tariffari: 7218.91.0030, 7218.99.0030, 7224.90.0015, 7224.90.0045, 7326.19.0010, 7326.90.8688 o 8413.91.9055), il Dipartimento del Commercio USA ha annunciato che, alle aziende italiane di settore esportatrici verso gli USA, verranno applicati dazi con aliquote da 0% a 58,48% per la parte AD (avviso su Federal Register: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-12-11/pdf/2020-27334.pdf>) e da 3,12% a 44,86% per la parte antisovvenzioni

(avviso su Federal Register: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-12-11/pdf/2020-27336.pdf>). Per le aziende italiane che non hanno risposto al questionario iniziale e, dunque, sono state considerate come “non collaborative”, il dazio è stato calcolato, come da prassi, sulla base degli *adverse facts available*. Le indagini, avviate nel gennaio scorso su denuncia di produttori locali, coinvolgono, oltre all’Italia, India, Germania e Cina, solo per la parte antisovvenzioni e le aliquote indicate per tali paesi sono le seguenti: Germania, tra il 3,82% e il 70,84% per la parte AD e tra il 5,86% e il 14,81% per la parte antisovvenzioni; India, 5,20% e Cina, tra il 16,80% e il 337,07% per la sola parte antisovvenzioni.

La US International Trade Commission (ITC) dovrà esprimersi – entro 45 giorni – sul danno subito dal settore produttivo americano, confermando le decisioni del Dipartimento del Commercio o, in alternativa, terminando il procedimento.

2) India – esteso fino al 31 gennaio 2021 il dazio antidumping sulle importazioni di prodotti in acciaio inossidabile laminati a freddo (codici tariffari: 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 e 7219.90). In allegato il comunicato del Ministero delle Finanze indiano.

1	Product:	Cold-rolled Flat Products of Stainless Steel of width 600-1250 mm and above 1250 mm of non-bonafide usage
2	Country taking action:	India
3	EU Countries concerned:	European Union and China, Korea, South Africa, Taiwan, Thailand, the US
4	Type of case:	Anti-dumping – sunset review

5	Status + date:	The Central Board of Indirect Taxes and Customs has announced the extension of anti-dumping imports of Cold-rolled Flat Products of Stainless Steel of width 600-1250 mm and above 1250 mm of non-bonafide usage until 31 January 2021 – the decision was of the 3 December 2020
6	Tariff codes:	7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 and 7219.90
7	Comments:	<ul style="list-style-type: none"> – The initiation notification was published on 11 December 2015 and has been under review by the Directorate General of Trade Remedies (DGTR) since 30 September 2020. – The Initiation of 2nd expiry review was 30 September 2020 – AD duties first imposed in 2010, then re-imposed in 2015 following the 1st expiry review.

3) India – con riferimento alla procedura di salvaguardia avviata il 23/09/2019 sulle importazioni di fibra ottica monomodale (codice tariffario 90011000), le competenti Autorità indiane hanno stabilito di non imporre il dazio di salvaguardia del 10% (comunicato del Ministero delle Finanze indiano e statistiche in allegato).

1	Product:	Single Mode Optical Fibre (SMOF)
2	Country taking action:	India
3	EU Countries concerned:	erga omnes
4	Type of case:	Safeguard

5	Status + date:	The Board of Safeguard on Preliminary Findings took a decision to not accept the recommendation to impose safeguard duty of 10% on imports of Single Mode Optical Fibre – 18 November 2020
6	Tariff codes:	90011000
7	Comments:	<ul style="list-style-type: none"> – The Initiation was on 23/09/2019 – EU exports were very small, less than 5 mil EUR in 2018 (See attached statistics)

Contatti presso la Commissione Europea per ogni eventuale informazione/approfondimento – E-mail: Trade.Defence.Third.Countries@ec.europa.eu; Webpage: <https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-exports-from-the-eu/>

[INDIA_CRSS_Customs Not. 44-2020 dt. 3.12.2020](#)

[INDIA_SFG_SMOF_TRU Final Recommendation \(18_11_2020\)](#)

[INDIA_SMOF_Copy of stats-4](#)

TASK FORCE CORONAVIRUS:
ELENCO PAESI CON MISURE

RESTRITTIVE UFFICIALI (agg. 14/12)

scritto da Monica De Carluccio | Dicembre 16, 2020

Europa

Albania: a partire dal 1 giugno sono state riaperte le frontiere terrestri e l'ingresso nel paese via terra è permesso agli stranieri senza più obbligo di auto isolamento.

Austria: per i viaggiatori italiani è possibile entrare nel paese senza la necessità di produrre un certificato medico attestante la negatività al Covid 19 o di sottoporsi ad obblighi di quarantena.

Belgio: chiunque entri in Belgio dall'estero è tenuto 48 ore prima dell'arrivo a riempire un [formulario on line](#), ad esclusione dei soli ingressi via terra per soggiorni inferiori alle 48 ore o che facciano seguito a viaggi all'estero di pari durata. A partire dal 23 ottobre e fino al 15 novembre, i viaggiatori in arrivo dalle zone cosiddette rosse (**sono incluse tutte le Regioni Italiane**) saranno tenuti ad effettuare un test solo se in presenza di sintomi; potrà al contrario essere obbligatorio osservare un periodo di 10 giorni di quarantena se dal test di auto-valutazione incluso nel formulario on line emergerà la tenuta di un comportamento ad alto rischio.

Bielorussia: a partire dal 6 novembre non è più richiesto l'isolamento fiduciario di 10 giorni per i passeggeri in arrivo dall'Italia. I collegamenti aerei diretti con Roma e Milano sono regolarmente assicurati dalla compagnia di bandiera Belavia. Per maggiori informazioni su date e orari: <https://en.belavia.by/>.

Bosnia – Erzegovina: a partire dal 12 settembre

2020, l'ingresso dei cittadini stranieri in Bosnia Erzegovina è condizionato alla presentazione alle Autorità di frontiera dei risultati di un test PCR per il virus COVID-19, non più vecchio di 48 ore, che attesti la negatività dell'individuo. Sono esentati dall'obbligo di presentazione del certificato i cittadini di Serbia, Croazia e Montenegro, i diplomatici ed i funzionari di Ambasciate ed Organizzazioni Internazionali accreditati nel Paese, lo staff EUFOR/NATO ed il personale militare dei Paesi NATO, i trasportatori merci e gli equipaggi. Il transito è in ogni caso consentito per il ritorno al proprio Paese di abituale residenza.

Bulgaria: per l'ingresso in Bulgaria viene richiesta la compilazione di un [modulo di autocertificazione](#). E' obbligatorio indossare la mascherina di protezione in tutti i luoghi pubblici chiusi (ad eccezione dei ristoranti e dei bar) ed in tutti i luoghi pubblici all'aperto laddove non sia possibile rispettare la distanza fisica di almeno 1,5 m. Le Autorità bulgare raccomandano, in caso di esposizione a possibili contagi (ad esempio dopo il rientro da un Paese ove sono presenti casi di Coronavirus) e in caso di presenza di sintomi influenzali di NON recarsi in ospedale o presso il proprio medico, ma di contattare il numero unico di emergenza 112 (attivo in diverse lingue compreso l'inglese).

Cipro: a partire dal 9 novembre, l'Italia è inclusa nella Categoria C: l'ingresso a Cipro per chi proveniente dall'Italia è consentito solo ad alcune limitate tipologie di viaggiatori: cittadini ciprioti con residenza permanente nella Repubblica di Cipro e familiari (inclusi consorti e figli minori), persone legalmente residenti nella Repubblica di Cipro, persone autorizzate ai sensi della Convenzione di Vienna, persone titolari di un permesso speciale rilasciato dalla Repubblica di Cipro.

Croazia: a partire dal 1° luglio, tutti i cittadini dei Paesi UE e SEE e le persone ivi residenti a lungo termine possono

liberamente fare ingresso in Croazia senza restrizioni. Viene peraltro raccomandato di comunicare l'intenzione di recarsi nel Paese prima della partenza, compilando un modulo pubblicato sul sito <https://entercroatia.mup.hr/>.

Danimarca: non è ammesso l'ingresso di viaggiatori provenienti dall'Italia per motivi turistici. Si può entrare nel Paese solo se in possesso di un "valido motivo". Alcuni dei motivi validi previsti sono: lavoro, studio (iscrizione a corsi o test d'ingresso per corsi), partecipazione a procedimenti giudiziari, visite mediche, trasporti di merci, funzioni di diplomatico, proprietà di una casa o barca in Danimarca. Inoltre, a partire dal 26 ottobre, i viaggiatori provenienti dall'Italia dovranno anche presentare la prova di un test COVID-19 negativo sostenuto non prima delle 72 ore antecedenti all'ingresso in Danimarca.

Estonia: a partire dal 1 settembre 2020 ai viaggiatori stranieri in arrivo nel Paese è consentito di scegliere il test per il coronavirus come alternativa all'auto-isolamento di 14 giorni. Coloro che arrivano dall'Italia potranno effettuare il test per il coronavirus all'arrivo in Estonia. A tal fine sono stati attivati dei "punti di esecuzione primo test" presso l'area arrivi dell'Aeroporto di Tallinn e, per coloro che arrivano in nave, presso le aree pedonali dei terminal A e D del porto di Tallinn.

Finlandia: per l'ingresso nel Paese è previsto l'autoisolamento fiduciario di 14 giorni. Tuttavia il periodo di quarantena (durante la quale saranno vivamente sconsigliati anche gli spostamenti per lavoro) può essere ridotto mediante la volontaria sottoposizione a due test COVID-19 che abbiano esito negativo.

Francia: ai viaggiatori in arrivo, sarà richiesta la presentazione di un test per COVID-19, con risultato negativo, realizzato nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Francia. In mancanza, si potrà effettuare all'arrivo nel Paese.

Germania: da domenica 8 novembre tutta l'Italia è considerata zona a rischio Covid. Coloro che nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Germania si sono recati in un'area considerata a rischio hanno l'obbligo di presentare un tampone effettuato non oltre 48 ore prima dell'entrata nel Paese oppure di sottoporsi ad un test al momento dell'ingresso (su richiesta delle Autorità sanitarie locali). Vigge inoltre, per chi si sia recato in un'area a rischio, l'obbligo di segnalare il proprio ingresso in Germania: tale obbligo è tuttavia considerato assolto da parte di coloro che hanno compilato il "formulario per lo sbarco" (distribuito a tutti i passeggeri sugli aerei). Fino al momento in cui si ottiene il risultato negativo del tampone, è obbligatorio restare in isolamento domiciliare (e se per qualsiasi motivo non viene effettuato il tampone, è necessario osservare una quarantena di 14 giorni). I casi di esenzione dall'obbligo di tampone (e di quarantena, in attesa del risultato) sono regolati in dettaglio dai singoli Länder: sono comunque normalmente considerati esentati i lavoratori transfrontalieri, i lavoratori considerati "essenziali" per il funzionamento del sistema (tra cui membri delle forze di polizia, personale sanitario, funzionari internazionali e personale diplomatico), gli autotrasportatori, il personale viaggiante e i membri di equipaggi, e, in alcuni casi, le persone che fanno ingresso in Germania per brevi periodi (normalmente, fino a 5 giorni) per motivi di salute o di lavoro e/o quelle che sono state all'estero solo per brevi periodi (nella maggior parte dei casi, 48 ore).

Grecia: sono stese fino al 14 dicembre le restrizioni relative agli ingressi nel Paese via terra, mare ed aerea. Tutti i viaggiatori provenienti dall'estero (quale che sia il Paese di provenienza o la cittadinanza) sono tenuti a presentare un test molecolare negativo per il Covid-19 effettuato nelle 72 ore precedenti all'arrivo in Grecia.

Irlanda: tutti i viaggiatori in arrivo in Irlanda sono obbligati a mettersi in auto-isolamento per 14 giorni in luogo

chiuso, evitando i contatti con altre persone.

Islanda: a partire dal 19 agosto 2020 tutti i passeggeri in arrivo in Islanda, turisti e residenti, indipendentemente dalla durata del soggiorno o dallo scopo della visita, possono scegliere o di osservare una quarantena di 14 giorni oppure di effettuare una procedura di doppio screening che comprende due tamponi ed una quarantena di 5-6 giorni nell'intervallo tra i due campioni. Il primo tampone è a carico del viaggiatore e costa 9.000 ISK (se effettuato alla registrazione del viaggio) o 11.000 ISK (se effettuato all'arrivo in Islanda), circa 60-80 euro. È possibile effettuare il pagamento del primo tampone al momento della registrazione del viaggio. Il secondo tampone è gratis. Per maggiori informazioni [cliccare qui](#).

Coloro che risultano negativi al secondo tampone non sono più tenuti a prendere precauzioni particolari; coloro che risultano positivi devono auto-isolarsi.

Lettonia: i viaggiatori che entrano in Lettonia provenendo dall'Italia dovranno osservare un isolamento fiduciario di 10 giorni.

Lituania: dal 23 novembre i viaggiatori provenienti dall'Italia non sono tenuti ad effettuare il tampone molecolare e non devono autoisolarsi.

Lussemburgo: vige la possibilità di essere sottoposti al test Covid-19 per entrare nel Paese. L'auto-isolamento non è obbligatorio, ma consigliato nel caso in cui si sia entrati in contatto con persone positive nel proprio Paese di origine.

Macedonia del Nord: sono riaperte tutte le frontiere del Paese dal 26 giugno 2020.

Malta: a partire dal 13 novembre 2020, tutti i viaggiatori provenienti da Roma (tutti gli aeroporti), Milano (tutti gli aeroporti), Bologna, Napoli, Perugia, Pescara, Pisa, Trieste, Torino e Venezia dovranno attenersi alle regole della Amber

List e presentare un'attestazione di test COVID con esito negativo nelle 72 ore antecedenti l'ingresso a Malta.

Moldavia: non è autorizzato l'ingresso agli italiani se non membri di famiglia di cittadini moldavi, stranieri con visto di lunga durata, permesso di soggiorno o documento equivalente, persone che si spostano per motivi professionali, come dimostrato da visti, permessi di soggiorno o documenti.

Montenegro: non sono previste particolari restrizioni per i viaggiatori provenienti dall'Italia.

Norvegia: attualmente tutti i paesi europei (ad eccezione di alcune aree della Finlandia) sono considerati paesi ad alto rischio ("rossi") dalle autorità norvegesi e i viaggiatori in arrivo devono osservare l'obbligo di quarantena. La descrizione dei criteri e la mappa dei paesi/aree "rossi" sono disponibili [qui](#). A partire dal 9 novembre, i viaggiatori provenienti dai paesi rossi devono presentare, all'arrivo in Norvegia, un certificato di test Covid-19 negativo effettuato meno di 72 ore prima dell'ingresso. Coloro che non sono in possesso del certificato, possono essere respinti. Sono esenti dall'obbligo persone che risiedono in Norvegia o persone in transito oltre che alcune altre categorie. La presentazione del certificato negativo non esenta comunque dall'obbligo di quarantena di 10 giorni. <https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/stay-at-home-have-as-little-social-contact-as-possible/id2783763/>.

Paesi Bassi: è previsto un auto-isolamento di 10 giorni.

Polonia: a partire dal 13 giugno è nuovamente consentito l'ingresso in Polonia ai viaggiatori provenienti dai Paesi UE, per i quali viene meno l'obbligo di quarantena. Dal 16 giugno è stata rimossa la sospensione del traffico aereo internazionale e dal 17 giugno riprendono progressivamente i voli internazionali da e verso la Polonia.

Portogallo: l'Italia non rientra nella lista dei Paesi

considerati ad alto rischio epidemiologico, pertanto i cittadini italiani provenienti dall'Italia non necessitano di un test Covid-19 prima di intraprendere il viaggio e non sono soggetti all'obbligo di quarantena per il solo fatto di entrare nel Paese.

Regno Unito: i viaggiatori in arrivo da Paesi considerati ad alto rischio di contagio COVID-19, tra cui l'Italia, devono osservare un isolamento fiduciario di 14 giorni per (<https://www.gov.uk/uk-border-control>). È inoltre richiesta la compilazione di un formulario online (<https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk>) prima dell'ingresso nel Regno Unito, indicando 1) un indirizzo specifico dove sarà svolta la quarantena e 2) un numero telefonico al quale i viaggiatori siano contattabili.

Repubblica Ceca: dal 23 ottobre 2020 sono autorizzati ad entrare in Repubblica Ceca i soli stranieri che vi si recano per lavoro, salute, impellenti ragioni familiari, matrimoni e funerali. Ingressi per turismo e visite agli amici non sono consentiti.

Romania: con l'aggiornamento del 2 novembre [l'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica romeno](#), ha inserito l'Italia nella lista dei Paesi con tasso di infezione da Covid 19 superiore a quello registrato in Romania. Di conseguenza, ai viaggiatori in provenienza dal nostro Paese, sarà richiesto di osservare un periodo di isolamento di 14 giorni a partire dall'ingresso in Romania. L'isolamento può essere ridotto a 10 giorni se il viaggiatore non presenta sintomi e l'ottavo giorno dall'ingresso si sottopone a un test il cui risultato è negativo. Per soggiorni di durata inferiore a 72 ore, il viaggiatore può essere esonerato dall'isolamento se presenta un test negativo per Sars-CoV-2, effettuato al massimo 48 ore prima dell'arrivo in Romania.

Russia: resta in vigore a tempo indeterminato il divieto di ingresso degli stranieri nel territorio della Federazione

Russa (salvo specifiche eccezioni – dettagliate su https://rusconsroma.mid.ru/it_IT/visti-turistici).

Serbia : le Autorità serbe non pongono limitazioni all'ingresso per chi proviene dall'Italia.

Slovacchia: L'Italia al momento non rientra nella categoria dei paesi ad alto rischio, pertanto non sono previste particolari restrizioni.

Slovenia: con decorrenza dal 9 novembre tutte le regioni italiane, tranne la Calabria, sono inserite nella lista rossa della Slovenia. Chi proviene da una regione in Lista Rossa deve fare una quarantena di 10 giorni all'ingresso in Slovenia oppure presentare un test negativo, fatto in uno dei laboratori riconosciuti dal Governo Sloveno (tutti quelli in Italia sono riconosciuti), non più vecchio di 48 ore.

Spagna: dal 23 novembre 2020, chi arriva dall'Italia, dagli altri Paesi UE (ad eccezione della Finlandia) e da una ventina di Paesi extra UE, deve presentare un certificato che attesti di essersi sottoposto a un tampone, risultato negativo, effettuato nelle 72 ore antecedenti l'ingresso nel Paese. Prima dell'arrivo in Spagna per via aerea o marittima è necessario anche compilare un "formulario di salute pubblica", attraverso il sito internet spth.gob.es o la app Spain Travel Health-SPTH, ottenendo un codice QR da presentare (su dispositivo mobile o stampato) al proprio arrivo in Spagna. Per i passeggeri che utilizzano la via marittima, attualmente il formulario può essere presentato solo in formato cartaceo, disponibile a questa pagina del Ministero della Salute: <https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/ControlHS.htm>

Svezia: attualmente non sussistono limitazioni all'ingresso in Svezia per tutti i cittadini di Paesi UE e Schengen o con permessi di soggiorno in corso di validità emessi da tali

Paesi, mentre permangono limitazioni, fino al 22 dicembre, per viaggiatori provenienti da Paesi extra-UE.

Svizzera: attualmente non vi sono restrizioni all'ingresso in Svizzera, né in caso di ingresso dall'Italia né dai Paesi UE e AELS (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). È tuttavia in vigore l'obbligo di quarantena di 10 giorni per coloro che nei dieci giorni prima dell'ingresso in Svizzera abbiano soggiornato in uno Stato o in una regione considerata ad alto rischio di contagio. Si consiglia, prima di mettersi in viaggio, di consultare l'elenco delle aree ad alto rischio, disponibile sul sito ufficiale dell'[Ufficio Federale della Sanità Pubblica](#).

Turchia: dal 13 giugno sono state abrogate le limitazioni dovute al Covid-19 relative all'attraversamento delle frontiere della Turchia per via aerea, terrestre e marittima, da parte di cittadini stranieri, salvo specifiche misure che possono essere adottate dalle autorità di frontiera.

Ucraina: dal 30 ottobre 2020 l'Italia è inserita nella "zona rossa", il che implica che chi fa ingresso in Ucraina dall'Italia deve esibire un PCR test con esito negativo ricevuto non oltre le 48 ore dall'arrivo nel Paese o sottoporsi a PCR test all'arrivo nel Paese. In tal caso sarà necessario scaricare l'applicazione per smartphone "Diy Vdoma (Agisci a casa)" e porsi in isolamento fiduciario sino alla ricezione della notifica dell'esito negativo del PCR test effettuato. Per scaricare ed utilizzare l'applicazione è necessario disporre di una SIM ucraina. Indicazioni su come scaricare ed utilizzare l'applicazione saranno fornite dalle Autorità di frontiera all'ingresso nel Paese. Oppure sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni da completare attraverso l'applicazione per smartphone "Diy Vdoma (Agisci a casa)".

Ungheria: il Governo ungherese ha annunciato la chiusura delle frontiere a partire dal 1 settembre, al momento per la durata

di un mese. Le restrizioni riguardano tutti i cittadini stranieri, che non potranno entrare in Ungheria. I cittadini ungheresi che tornano in patria saranno soggetti ad auto-isolamento obbligatorio, salva la possibilità di effettuare 2 test PCR con risultato negativo.

Americhe

Argentina: si potrà entrare in Argentina solo con: 1) dichiarazione giurata/autocertificazione (già vigente adesso, <https://ddjj.migraciones.gob.ar/app>.); 2) test PCR covid negativo effettuato nelle 72 ore precedenti al viaggio. Questo test sarà obbligatorio per via aerea e marittima ed andrà' allegato alla dichiarazione giurata e presentato all'imbarco. In caso di ingresso per via terrestre, si potrà optare tra il presentare il test o l'autoisolamento di 14 giorni. Il test non e' richiesto al personale di bordo ed a residenti e stranieri in transito aeroportuale verso altri Paesi, per un tempo inferiore alle 24 ore, ed a chi abbia avuto il covid nei 90 giorni prima del viaggio, con esami e certificato medico di via libera successivo di 10 giorni all'esito degli esami; 3) assicurazione contro il covid, che includa ricovero o isolamento, per l'intera durata di permanenza nel Paese.

Bolivia: permane la chiusura a tempo indeterminato delle frontiere boliviane per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Brasile: l'ordinanza n. 470 pubblicata il 5 ottobre estende di 30 giorni le restrizioni all'ingresso di cittadini stranieri in Brasile. le restrizioni non si applicano a cittadini brasiliani, immigrati residenti , personale di missioni straniere e funzionari accreditati presso il Governo, stranieri che siano coniugi, compagni, figli, genitori o curatori di cittadino brasiliano, stranieri il cui ingresso sia autorizzato specificamente dal Governo per ragioni di interesse pubblico o motivi umanitari, stranieri titolari di registro nazionale migrazione, trasporto merci, ingresso di

equipaggi marittimi per via aerea o via navigabile, per lo svolgimento di specifiche funzioni a bordo di navi, nel rispetto dei requisiti migratori; sbarco, autorizzato dalla Polizia Federale, di equipaggi marittimi in caso di necessaria assistenza medica o connessione aerea per rimpatrio; spostamenti di frontalieri in condizioni di reciprocità (ad eccezione del Venezuela).

Canada: vige il divieto di ingresso in Canada ai cittadini stranieri, con l'eccezione di residenti permanenti, equipaggi aerei, diplomatici, nonché congiunti di cittadini canadesi.

Cile: a partire dal 18 marzo 2020, sono chiuse tutte le frontiere terrestri, marittime e aeree del Cile per il transito di stranieri.

Colombia: a partire dal 5 novembre non è più obbligatorio esibire prova PCR Covid-19 con risultato negativo per entrare in Colombia, mentre continua ad essere necessaria (anche per potersi imbarcare sul volo) la compilazione del modello Check-Mig di Migracion Colombia. I **requisiti** attualmente in vigore per l'ingresso nel Paese sono disponibili sul sito dell'Ambasciata d'Italia a Bogotà cliccando [qui](#).

Ecuador: per l'entrata via aerea nel territorio ecuadoriano è richiesto un testo PCR (tamponi) negativo effettuato da non più di 10 giorni e i controlli sono molto rigorosi. I viaggiatori che entrano senza un test PCR dovranno effettuarlo a loro spese e saranno sottoposti ad isolamento preventivo obbligatorio di 10 giorni, fino al ricevimento del risultato. Se il risultato è negativo, il viaggiatore terminerà il suo isolamento, mentre in caso di risultato positivo dovrà proseguire l'isolamento.

Guatemala: tutti i visitatori di età superiore ai 10 anni dovranno presentare all'arrivo in Guatemala un certificato con esito negativo al test COVID-19, PCR o Antigenico, effettuato non più di 72 ore antecedenti l'ingresso nel Paese.

Honduras: i passeggeri provenienti dall'estero dovranno presentare PCR test effettuato-emesso massimo 72 ore prima dell'ingresso.

Messico: le compagnie aeree Neos e BluePanorama, che effettuano voli diretti dall'Italia per Cancun, hanno sospeso i voli a partire dal 16 marzo. Alitalia ha sospeso il collegamento diretto Città del Messico – Roma.

Panama: a partire dal 12 ottobre è consentito l'ingresso nel Paese a tutti i viaggiatori, siano essi di nazionalità panamense o straniera, residenti nel Paese o turisti. A ciascun passeggero è richiesta la presentazione alle autorità sanitarie del referto negativo di un tampone PRC/Antigeno, realizzato 48 ore prima dell'imbarco.

Perù: è confermata la chiusura totale delle frontiere internazionali, fino a data da destinarsi e il trasporto passeggeri commerciale resterà quindi sospeso con qualsiasi mezzo.

Repubblica Dominicana: a partire dal 15 settembre 2020, in base ad un provvedimento adottato dal Ministero del Turismo dominicano, i turisti che arrivano nella Repubblica Dominicana non dovranno più presentare un test PCR che dimostri la negatività al Covid-19 effettuato prima dell'ingresso nel Paese. Saranno invece effettuati test non invasivi casuali di respirazione rapida tra il 3% e il 10% dei passeggeri all'arrivo, con l'eccezione dei membri dell'equipaggio e dei bambini al di sotto dei 5 anni di età. Il test sarà somministrato anche a tutti i passeggeri con sintomi.

Stati Uniti: con la "Proclamation" del 11 marzo il Presidente degli Stati Uniti ha disposto la sospensione temporanea, fino a nuovo ordine, dell'ingresso dei viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti l'ingresso negli Stati Uniti, siano stati fisicamente presenti in uno dei Paesi dell'Area Schengen, inclusa l'Italia, e in Cina e Iran. Bloccati fino alla fine

dell'anno i rilasci dei visti lavorativi H1B (personale altamente specializzato), H2B (lavoratori non agricoli con contratto temporaneo), categoria J (solo per stagisti e insegnanti) e visti L (personale trasferito all'interno di una stessa società che durante i tre anni precedenti la richiesta di visto ha lavorato continuativamente per almeno un anno per la compagnia e che è in procinto di essere assegnato ad una succursale, affiliata o consociata negli Stati Uniti, con mansioni manageriali, direttive o altamente specializzate). Le restrizioni non si applicano ai visti già in corso di validità e ai residenti permanenti negli Stati Uniti. Si ricorda che l'ingresso negli USA è rimesso alle decisioni dei funzionari dell'Agenzia CBP (Customs and Border Protection) nei punti di entrata.

Uruguay: consentito l'ingresso nel paese solo per i cittadini uruguaiani e i residenti legali.

Venezuela (agg.14/12): le Autorità locali hanno prorogato nuovamente la sospensione di tutti i voli internazionali e nazionali fino all'11 febbraio 2021.

Medio Oriente

Arabia Saudita: a partire dal 15 settembre 2020, è consentito l'ingresso in Arabia Saudita agli stranieri in possesso di valido permesso di soggiorno (iqama) e visto di uscita e rientro, di visto di lavoro o visto per visita, nel rispetto delle seguenti misure sanitarie precauzionali: possesso di un certificato di negatività al covid-19 a seguito di tampone laringo-faringeo effettuato non più di 72 ore prima dell'ingresso nel Regno (è fatta eccezione per i minori con meno di 8 anni), periodo di autoisolamento domiciliare della durata di tre giorni (se si effettua un nuovo tampone (PCR test) 48 ore dopo l'ingresso in Arabia Saudita e si risulta negativi) o di sette giorni (senza test e in assenza di

sintomi), registrazione sulle app di tracciamento.

Bahrein: a partire dal 4 settembre è nuovamente possibile il rilascio di visti all'arrivo. L'ingresso è limitato ai cittadini e residenti del Bahrain, ai cittadini del CCG (Consiglio Cooperazione del Golfo) che non hanno bisogno di un visto, ai diplomatici, al personale militare, ai passeggeri idonei a ottenere un visto all'arrivo, ai passeggeri con un eVisa valido, all'equipaggio della compagnia aerea o ai titolari di passaporti ufficiali, di servizio o delle Nazioni Unite.

I visti all'arrivo sono reintrodotti per i cittadini di nazionalità che ne hanno diritto. Per determinare l'idoneità e per ottenere un eVisa prima della partenza, si prega di visitare evisa.gov.bh. Tutti i passeggeri devono essere sottoposti a un test PCR (a proprie spese) all'arrivo e devono rimanere in autoisolamento fino alla comunicazione del risultato del test PCR. Ogni passeggero che soggiorna in Bahrain per dieci (10) giorni o più deve ripetere il test PCR il decimo giorno successivo al loro arrivo nel Regno.

Emirati Arabi Uniti: è stata disposta la ripresa graduale dei collegamenti aerei del Paese con diverse destinazioni nel mondo, inclusi voli settimanali diretti da Abu Dhabi/Dubai verso Milano Malpensa e Roma Fiumicino. I viaggiatori che si recano negli EAU, prima dell'imbarco dovranno sottoporsi a test PCR presso il paese di origine (per l'Italia qualsiasi laboratorio diagnostico, sia pubblico che privato).

Giordania: per tutti i viaggiatori in ingresso, occorre registrarsi prima del viaggio sul portale <https://www.visitjordan.gov.jo> e scaricare sul proprio dispositivo mobile l'App di tracciamento "Aman". Indipendentemente dalla nazionalità e dalla provenienza, vengono applicate le seguenti condizioni: essere rimasto per i 14 giorni precedenti il viaggio nel Paese di provenienza; munirsi di esito negativo di un test PCR effettuato massimo 5 giorni prima della partenza; sottoporsi a

un nuovo test PCR in arrivo a proprie spese. A partire dal 29 settembre, all'arrivo sarà richiesto di sottoporsi a un periodo di isolamento domestico la cui durata varia secondo il Paese di provenienza. Se si proviene da un Paese classificato "verde" o "giallo" la durata sarà di 7 giorni, da un paese "rosso" di 14 giorni. La classificazione dei Paesi viene rivista ogni 14 giorni e si può consultare sul sito www.visitjordan.gov.jo.

Iraq: l'ingresso nel territorio iracheno è consentito esclusivamente previa presentazione di un test PCR (tampone) negativo (in lingua inglese) effettuato almeno 72 h prima dell'imbarco. Le stesse condizioni si applicano per i membri di missioni diplomatiche e di missioni ufficiali. Non esistono voli diretti tra Italia e Iraq.

Israele: l'ingresso in Israele ai cittadini non israeliani è consentito solo previa autorizzazione da parte delle Autorità israeliane. La procedura prevede il rilascio di un permesso di ingresso da parte dell'Ambasciata israeliana del Paese di origine o del Ministero dell'Interno israeliano e la compilazione online, non prima di 24 ore dalla partenza, di una domanda di autorizzazione all'ingresso (c.d. "inbound clearance

application": <https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19>). Un'analogha domanda online dovrà essere compilata anche nelle 24 ore precedenti alla partenza da Israele (c.d. "outbound clearance application": https://www.gov.il/en/service/request-depart-from-israel-covid19?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral). Le Autorità israeliane hanno altresì introdotto una procedura ad hoc per gli ingressi da parte di cittadini stranieri motivati da improrogabili ragioni di lavoro. Informazioni sui requisiti necessari per presentare la domanda di ingresso e sull'iter autorizzativo sono disponibili a questo link: <https://www.gov.il/en/service/foreign-businesspeople-entry-during-covid19> Si attira inoltre l'attenzione sul fatto

che, a partire dall'8 novembre 2020, tutti i viaggiatori autorizzati a entrare in Israele provenienti dall'Italia o da altri Paesi in "lista rossa" (consultabili a questo link: <https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0>) saranno soggetti all'obbligo di quarantena di 14 giorni che potrà essere ridotto a 12 giorni previa effettuazione di un duplice tampone, secondo le procedure definite dal Ministero della Salute israeliano (maggiori informazioni sono disponibili a questo link: <https://www.gov.il/en/departments/news/12112020-02>).

Kuwait: divieto di ingresso per i cittadini italiani.

Libano (agg.14/12): tutti passeggeri diretti in Libano devono sottoporsi al test PCR (tampone Covid-19) nelle 96 ore precedenti l'ingresso nel Paese. È obbligatorio presentare all'imbarco il referto negativo (può essere richiesta la traduzione in inglese, francese o arabo), senza il quale il passeggero non viene accettato sul velivolo. All'arrivo vigono procedure differenziate in funzione del Paese di provenienza. I passeggeri in arrivo dall'Italia (e dagli altri scali europei) possono scegliere tra due opzioni: osservare un periodo di auto-isolamento di 10 giorni presso la propria residenza o domicilio o sottoporsi a un secondo test PCR, a proprie spese, entro 72 ore dall'arrivo. I test PCR sono disponibili presso diverse strutture a Beirut e in tutto il Paese.

Lista indicativa su <https://www.moph.gov.lb/en/Pages/13/29158/hospitals-rt-pcr-#:~:text=List%20of%20Hospitals%20Eligible%20for%20SARS-CoV-2%20Testing%20Using,Hospital.%209%20Serhal%20Hospital.%2010%20Bhannes%20Hospital.%20>

Oman: divieto di ingresso per i cittadini italiani.

Pakistan: le Autorità locali hanno deciso di ripristinare il traffico aereo, benché restino frequenti interruzioni e cancellazioni, anche con breve preavviso, in base all'evolversi della situazione sanitaria. E' stato inoltre

eliminato l'obbligo di quarantena per i viaggiatori in arrivo da Paesi sotto i 500 milioni di abitanti.

Qatar: i titolari di permesso di soggiorno sono tenuti a sottoporsi ad un tampone all'arrivo in aeroporto e a sottoscrivere un impegno formale a rispettare la quarantena presso la propria abitazione per una settimana. E' obbligatorio scaricare sul proprio cellulare l'app Ehteraz per il monitoraggio degli spostamenti e dei contatti con persone potenzialmente a rischio di infezione da Covid-19. Al termine della settimana di isolamento domiciliare, l'interessato è sottoposto ad un secondo tampone. In caso di esito negativo, termina il periodo di quarantena, mentre a fronte di risultato positivo, l'interessato viene trasferito in strutture sanitarie.

Territori Palestinesi: i viaggiatori provenienti dall'Italia verranno sottoposti ad un periodo di quarantena di 14 giorni presso centri specializzati.

Asia e Oceania

Afghanistan: rafforzati i controlli sanitari negli aeroporti per tutti i viaggiatori provenienti dall'Italia. Qualora si ravvisino alcuni dei sintomi tipici dell'infezione da COVID-19, è prevista una quarantena precauzionale presso strutture sanitarie pubbliche.

Australia: permane il totale divieto di ingresso, per i viaggiatori provenienti da qualsiasi paese estero, tranne che per gli australiani, gli stranieri residenti permanenti ed alcune limitate categorie autorizzate caso per caso.

Azerbaigian: (agg.14/12) per i viaggiatori che giungono in Azerbaigian, ivi compresi coloro che sono muniti di permesso di soggiorno, le autorità locali dispongono una quarantena obbligatoria da 7 a 14 giorni, da trascorrere in strutture

designate. Prima di imbarcarsi su un volo diretto in Azerbaigian, è necessario acquisire un certificato che comprovi l'effettuazione di un tampone PCR, con esito negativo, nelle 48 precedenti il volo. Anche ai passeggeri muniti di tale certificato potrebbe tuttavia essere indicato l'obbligo di mantenersi in isolamento domiciliare per i 14 giorni successivi all'arrivo sul territorio azerbaigiano.

Cambogia: si può entrare in Cambogia se muniti di visto come da normativa precedente alla pandemia, sia per via aerea che per via mare e via terra. Il visto deve essere richiesto esclusivamente presso le Ambasciate del Regno di Cambogia. Nel caso dell'Italia, è competente l'Ambasciata cambogiana a Parigi. Non è invece più possibile richiedere il visto in frontiera o fare domanda di visto online. E' tuttavia obbligatorio essere in possesso di un certificato medico che attesti la negatività al COVID19, rilasciato non più di 72 ore prima del viaggio ed avere una polizza sanitaria, valida per tutto il periodo di permanenza prevista in Cambogia e con un massimale non inferiore ai 50.000 USD.

Cina: è temporaneamente sospeso l'ingresso in Cina per i cittadini residenti in Italia in possesso dei visti e permessi di soggiorno cinesi, come indicato al link [dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese](#). Tale sospensione non si applica ai titolari dei visti diplomatici, di servizio, di cortesia, di tipologia "C" e dei visti rilasciati dal 3 novembre 2020 in poi. I cittadini stranieri che devono recarsi in Cina per motivi di estrema necessità e urgenza possono richiedere i visti all'Ambasciata e Consolati Generali della Cina in Italia (Milano e Firenze).

Corea del Sud: le Autorità sudcoreane hanno disposto, a partire dal 1 aprile, la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese. Di conseguenza, tutti i passeggeri in arrivo, a prescindere dalla cittadinanza e dalla regione di provenienza, saranno soggetti ad isolamento obbligatorio di 14 giorni. Coloro che non hanno una residenza

in Corea dovranno auto-isolarsi nelle strutture indicate dalle autorità di immigrazione all'ingresso a spese del viaggiatore (100.000 Won sudcoreani pari a circa 70 Euro al giorno). Sono previste eccezioni alla quarantena per visti diplomatici e nel caso di viaggi d'affari e per motivi accademici o umanitari previo ottenimento di un apposito certificato da parte dell'Ambasciata coreana competente al rilascio del visto d'ingresso.

Filippine: per quanto riguarda gli ingressi nelle Filippine di cittadini stranieri e italiani, è autorizzato l'accesso ai funzionari governativi e internazionali (e loro familiari), agli equipaggi degli aeromobili e ai coniugi e figli di cittadini filippini. Dal 1 agosto è anche consentito l'ingresso agli stranieri solo se previamente residenti e già in possesso di permesso di soggiorno (per verificare che l'eventuale permesso di soggiorno ricada tra le categorie ammesse si consiglia vivamente di rivolgersi all'Ambasciata filippina a Roma o al Consolato Generale filippino a Milano). Ai passeggeri che non rientrano in tali categorie verrà negato l'ingresso.

Georgia: i cittadini italiani e i titolari di un permesso di soggiorno permanente provenienti dall'Italia che, al momento dei controlli alla frontiera, presenteranno un esame PCR con esito negativo effettuato nell'arco delle 72 ore precedenti l'arrivo in Georgia, potranno fare ingresso nel Paese, a condizione di sottoporsi ad autoisolamento per un periodo pari ad 8 giorni.

Giappone: per rientrare in Giappone è obbligatoriamente richiesto un certificato di tampone PCR negativo effettuato entro le 72 ore dalla partenza del volo; si segnala che tale certificato deve essere compilato e firmato sul [modulo](#) richiesto dalle autorità giapponesi. Se il richiedente non riesce a trovare un'istituzione medica che accetti tale formato, è ammesso un documento in un formato opzionale ma con tutte le informazioni richieste in inglese,

in quanto l'omissione di una qualsiasi delle informazioni elencate può comportare il rifiuto dell'autorizzazione all'ingresso in Giappone.

Hong Kong: divieto di ingresso a Hong Kong da parte dei viaggiatori non residenti in arrivo dall'estero prorogato al 31 dicembre 2020.

India: la sospensione dei voli internazionali da e per l'India è estesa fino al 30 novembre 2020: la mobilità aerea internazionale è assicurata solo da voli speciali. Di conseguenza, i regolari voli commerciali dall'India per l'Italia non sono attualmente operativi e per raggiungere l'Italia dall'India è tendenzialmente necessario servirsi di voli con scalo.

Indonesia: a partire dal 2 aprile a tutti i cittadini stranieri è vietato l'ingresso e il transito in Indonesia. I cittadini stranieri con permessi di soggiorno di durata limitata (KITAS) e permanente (KITAP) e altre speciali categorie, quali i membri di equipaggi di navi e aerei, il personale diplomatico e quanti partecipano a progetti considerati di interesse strategico in Indonesia, a partire dal 12 maggio, dovranno invece osservare un'auto-quarantena di 14 giorni presso le proprie residenze, o in alternativa presso strutture designate dalle Autorità sanitarie,

Kazakistan: è sospesa fino al 1 maggio 2021 la norma che consentiva ai cittadini di 57 Paesi, compresa l'Italia, di poter entrare e soggiornare in Kazakistan fino a un massimo di 30 giorni senza obbligo di visto. Per il periodo in questione, è dunque previsto l'obbligo di visto per l'ingresso a qualsiasi titolo nel Paese. Le frontiere kazake continuano a rimanere di fatto chiuse per i cittadini italiani, ad eccezione di alcune specifiche categorie titolari di passaporto diplomatico in servizio nel Paese (e relativi familiari conviventi); titolari di permessi di residenza; familiari di primo grado di cittadini kazaki residenti nel

Paese; membri di equipaggi aerei, ferroviari e autotrasportatori in servizio; membri di delegazioni governative ufficiali o rappresentanti di imprese in possesso di espressa autorizzazione rilasciata dalla commissione interministeriale ad hoc istituita dal Governo kazako.

Kirghizistan: le Autorità del Kirghizistan hanno disposto, a partire dal 19 marzo 2020, la chiusura di tutte le frontiere terrestri ed aeree in entrata ed uscita.

Laos: per entrare in Laos e' richiesto un tampone negativo effettuato non oltre 72 ore prima del viaggio. All'arrivo verra' effettuato un nuovo test. In caso di risultato positivo, si viene messi in isolamento in un apposito reparto all'interno di un ospedale specializzato.

Malaysia: le frontiere malesi restano chiuse almeno fino al 31 dicembre 2020. Fanno eccezione gli stranieri, compresi gli italiani, con permessi di soggiorno di lunga durata, oppure con permessi per brevi missioni di lavoro, la cui uscita/rientro nel Paese deve essere previamente autorizzata dal Dipartimento d'Immigrazione ed e' sottoposta a complesse procedure, verificabili nel sito di "Expatriate Services Division" al link <https://esd.imi.gov.my/portal/>. I detentori di permesso Malaysia My Second Home (MM2H) per poter rientrare in Malesia devono inoltre registrarsi con il Dipartimento d'Immigrazione al link <https://bit.ly/mm2h-visa>.

Mongolia: le autorità locali hanno adottato misure di contenimento, che includono, tuttora, una limitazione degli ingressi nel Paese da parte di cittadini stranieri fino al 31dicembre, la sospensione dei voli regolari di linea, nonché del traffico internazionale ferroviario e viario di passeggeri. Rimangono chiusi i valichi di frontiera ferroviari e stradali da/verso la Russia e la Cina. Possono comunque rientrare in Mongolia i cittadini stranieri che abbiano familiari mongoli, nonché il personale diplomatico o altri

espressamente autorizzati dalle Autorità Mongole tramite le proprie Ambasciate all'estero.

Myanmar: le Autorità birmane hanno sospeso il rilascio dei visti ai cittadini stranieri. È vietato l'atterraggio di qualsiasi volo commerciale, sono consentiti solo voli umanitari e di soccorso.

Nepal: disposta la chiusura di tutti i valichi di terra, forti limitazioni agli spostamenti interni tra distretti (soggetti ad autorizzazione preventiva) e il blocco dei voli sia domestici sia internazionali (inclusi i voli di rimpatrio).

Nuova Zelanda: le frontiere internazionali continuano a essere chiuse, tranne che per i cittadini neozelandesi e gli stranieri legalmente residenti.

Singapore: per tutti i viaggiatori a breve termine permane il divieto di ingresso a Singapore. Le uniche eccezioni riguardano: coloro che si recano a Singapore per motivi di lavoro provenienti da Cina continentale (solo alcune province), Malesia (escluso lo Stato di Sabah), Brunei, Corea del Sud, Giappone e Indonesia e che abbiano previamente ottenuto il [SafeTravel Pass](#); coloro che abbiano trascorso i 14 giorni precedenti all'arrivo in Nuova Zelanda, Brunei, Vietnam, Australia (incluso lo Stato di Vittoria a partire dal 6 novembre) e Cina continentale (a partire dal 6 novembre) e che siano in possesso dell'[Air Travel Pass](#). I possessori di visti di lungo periodo e i loro familiari a carico che intendono entrare a Singapore devono ottenere l'approvazione del locale Ministry of Manpower (MOM) prima di poter iniziare il viaggio, facendo richiesta tramite questo [form](#).

Sri Lanka: divieto di ingresso in Sri Lanka per tutti i passeggeri a prescindere dalla nazionalità e dalla provenienza.

Tagikistan: le Autorità del Tagikistan mantengono in vigore soltanto una parziale apertura dei collegamenti aerei

internazionali, limitati a pochi voli charter con la Russia e Dubai. Permangono forti restrizioni temporanee all'ingresso di tutti i cittadini stranieri attraverso tutti i posti di controllo in Tagikistan e i viaggiatori che entrano in Tagikistan sono sottoposti ad una quarantena di 14 giorni. Tali misure possono peraltro essere sottoposte a modifiche.

Thailandia: il Governo thailandese ha comunicato che tutti coloro che sono nel Paese con un visto turistico o in regime di esenzione dal visto, oppure che non hanno regolarizzato la propria posizione con l'Immigrazione thailandese, dovranno lasciare il Paese entro il 31 gennaio 2021, perché oltre quella data saranno considerati irregolarmente presenti sul territorio.

Taiwan: le autorità di Taiwan mantengono il divieto di ingresso a Taiwan per tutti i cittadini stranieri, già disposto a partire dal 19 marzo u.s.. Sono esenti dal provvedimento quanti dispongano di un permesso di soggiorno (Alien Resident Certificates) o di documenti che dimostrino la presenza a Taiwan per servizio diplomatico o in relazione all'esecuzione di contratti d'affari.

Turkmenistan: fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi tutti i voli internazionali da/per il Turkmenistan e chiuse le frontiere terrestri

Uzbekistan: dal 1 settembre è stato introdotto per i cittadini di quasi tutti i Paesi (tra cui quelli come l'Italia e gli altri Paesi UE rientranti nella categoria "gialla") l'obbligo del test COVID 19 negativo entro 72 ore dall'ingresso in Uzbekistan. Rimane anche valido l'obbligo di 14 giorni di quarantena dopo l'arrivo nel Paese.

Vietnam: il Governo vietnamita ha disposto che, dal 22 marzo, è temporaneamente sospeso l'ingresso in Vietnam di tutti gli stranieri, ad eccezione di diplomatici, delegazioni ufficiali e lavoratori altamente qualificati, che rimangono comunque

sottoposti all'obbligo di quarantena.

Africa

Algeria: le autorità algerine hanno decretato la chiusura temporanea di tutte le frontiere terrestri, aeree e marittime.

Angola: sia per l'ingresso nel Paese che per l'uscita è necessaria la presentazione di un test molecolare RT-PCR, SARS-CoV-2, con risultato negativo, effettuato entro 72 ore prime dell'imbarco. All'arrivo in Angola, i viaggiatori dovranno osservare un periodo di quarantena, che si considererà concluso a seguito di un ulteriore test Sars-Cov-2 negativo.

Costa D'Avorio: le autorità locali hanno disposto, a partire dall'1 luglio, la riapertura delle frontiere aeree. I passeggeri in arrivo in Costa d'Avorio e in partenza dal Paese, prima di effettuare il viaggio, sono tenuti a registrarsi sul sito www.deplacement-aerien.gouv.ci.

Egitto: le Autorità egiziane hanno disposto che, a partire dal 1 settembre 2020, i cittadini stranieri ed egiziani intenzionati a recarsi in Egitto dovranno dotarsi di un certificato di test PCR (tampone) negativo al COVID-19 effettuato entro le 72 ore precedenti all'orario previsto di partenza del volo. Il certificato per essere accettato deve rispondere ai seguenti requisiti: deve includere la data e l'ora del prelievo che faranno fede per il conteggio delle 72 ore, deve essere rilasciato da un laboratorio autorizzato nel Paese di provenienza e riportarne il timbro. Non deve contenere abrasioni, cancellazioni o aggiunte, deve menzionare il tipo di campione preso per l'analisi, deve indicare che la tipologia di analisi effettuata è RT – PCR, deve essere redatto in lingua inglese o araba.

Eritrea: quarantena, per una durata di 14 giorni, presso un'apposita struttura ospedaliera denominata 'Villaggio Community Hospital' ubicata alla periferia di Asmara per i viaggiatori provenienti dall'Italia

Etiopia: tutti i passeggeri in arrivo in Etiopia debbano obbligatoriamente esibire il certificato di negatività al COVID-19 (test solo ed esclusivamente mediante tampone con metodica PCR Sar-Cov) effettuato al massimo nei cinque giorni (120 ore) precedenti l'arrivo. L'attestazione di negatività sarà richiesta sia all'imbarco del vettore in partenza sia all'arrivo in Etiopia. Ai passeggeri che non saranno muniti del risultato di negatività del predetto test sarà rifiutato l'imbarco e/o l'ingresso in Etiopia. Dopo l'espletamento delle procedure aeroportuali, è fatto obbligo a ciascun passeggero di osservare un periodo di quarantena di 7 giorni presso il proprio domicilio.

Ghana: le Autorità del Ghana hanno disposto la riapertura delle frontiere aeree del Paese a partire dal 1 settembre. Restano invece ancora chiuse fino a data da destinarsi le frontiere terrestri.

Guinea equatoriale: restano chiuse fino al 15 ottobre le frontiere terrestri e quelle marittime a merci e persone.

Kenya: non è prevista la quarantena per i passeggeri provenienti dai Paesi (tra cui l'ITALIA) considerati a basso/medio rischio COVID, a condizione che siano muniti di un certificato negativo per test COVID PCR svolto non prima di 96 ore dalla partenza, non presentino una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi e non manifestino tosse persistente, difficoltà respiratorie o altri sintomi influenzali.

Madagascar: a partire dal 20 marzo, sono sospesi per 30 giorni tutti i voli internazionali dal Madagascar, come misura di contenimento del contagio coronavirus.

Malawi: le Autorità del Malawi hanno decretato il lockdown

(chiusura) del Paese per 21 giorni a partire dalle h. 23.59 di sabato 18 aprile fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio.

Marocco: dall'inizio di settembre, il Marocco ha inoltre consentito l'ingresso di cittadini stranieri non residenti, dietro presentazione di lettera di invito da parte di un'impresa marocchina o di prenotazione confermata in un albergo marocchino

Mauritania: il governo ha dichiarato la sospensione di tutti i collegamenti con l'estero e di tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato interurbano.

Mozambico: permane il blocco delle frontiere e dei voli commerciali da e per il Paese (con la sola eccezione di specifici voli di rimpatrio autorizzati singolarmente) e l'emissione di visti di ingresso per gli stranieri resta in via generale sospesa.

Per l'uscita degli stranieri dal Paese non è più richiesta specifica autorizzazione del locale Ministero dell'Interno. Anche l'ingresso nel Paese degli stranieri è esente da specifica autorizzazione a condizione che si sia titolari di visto di lavoro, visto di residenza temporanea e documento di identificazione e residenza (DIRE) in corso di validità.

Nigeria: le Autorità nigeriane hanno disposto la riapertura degli aeroporti di Lagos e di Abuja a voli internazionali dal 29 agosto. La perdurante sospensione della concessione di visti nelle due direzioni, limitando fortemente il numero di potenziali passeggeri, potrebbe incidere su tempi di ripresa effettiva e sulla frequenza iniziale dei voli di linea da e per i Paesi dell'Unione Europea. Di fatto, fino a nuovo ordine, l'ingresso in Nigeria è consentito solo ai nigeriani e agli stranieri già residenti nel Paese, con permesso di residenza valido.

Repubblica Democratica del Congo: tutti i passeggeri in arrivo, non importa la provenienza, verranno sottoposti a

controlli preventivi. Chiunque presenti segni febbrili verrà posto in quarantena presso ospedali pubblici locali.

Ruanda: le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i voli passeggeri da/per l'aeroporto internazionale di Kigali e la chiusura delle frontiere terrestri (tranne per i cargo) fino a nuovo avviso.

Senegal: è stata annunciata la ripresa progressiva dei voli a partire dal 15 luglio, con l'adozione di specifici protocolli sanitari. Restano invece chiuse le frontiere terrestri e marittime. Solo alcune categorie di passeggeri possono entrare all'interno del Paese, tra cui lavoratori altamente qualificati che devono svolgere mansioni all'interno del Paese.

Sierra Leone: i viaggiatori stranieri che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti l'arrivo nel Paese saranno sottoposti ad un regime di quarantena di 14 giorni.

Somalia: sospensione di tutti i voli internazionali di passeggeri, fino a nuovo avviso.

Sudafrica: i confini sudafricani sono riaperti a partire dal 1° ottobre 2020 a tutti i viaggiatori internazionali. Sono possibili restrizioni per coloro che provengono da un Paese considerato ad alto rischio: l'elenco di questi Paesi, aggiornato sulla base dell'andamento dei contagi in ciascun Paese, è disponibile [qui](#).

Sudan: l'aeroporto internazionale di Khartoum ha annunciato la ripresa dei voli commerciali a partire dal 14 luglio, al momento solo da/per Egitto, Emirati Arabi Uniti e Turchia. Coprifuoco dalle 18.00 alle 5.00 del mattino. Tutti i passeggeri diretti in Sudan devono avere un certificato di negatività al test RT PCR per il COVID-19 rilasciato non prima di 72 ore dall'arrivo all'aeroporto di Khartoum.

Sud Sudan: Parzialmente riaperto il traffico internazionale di

passaggeri. Possibile viaggiare via Addis Adebà con Ethiopia Airlines e via Il Cairo con Egyptair. Chiuse le frontiere terrestri a chi non trasporta generi alimentari, forniture mediche e carburanti.

Tanzania: i voli internazionali sono riaperti dal 18 maggio. Ogni viaggiatore in arrivo viene controllato per eventuali sintomi della malattia, ma non è più prevista la quarantena obbligatorie né altre misure di restrizione.

Tunisia: a partire dal 9 novembre tutti i viaggiatori in ingresso in Tunisia, indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di provenienza, hanno l'obbligo di presentare certificato di laboratorio di test RT – PCR negativo COVID-19 (tamponi nasofaringeo) effettuato nelle 72 ore precedenti all'imbarco. I minori di 12 anni sono esentati; sottoporsi a quarantena per 14 giorni (in hotel o a domicilio); al 7mo giorno è possibile effettuare un test RT-PCR di controllo per terminare la quarantena; se il soggetto non esegue il test RT-PCR di controllo o è sintomatico, prosegue la quarantena fino al 14mo giorno;

3) presentare una scheda sanitaria all'arrivo e l'impegno a sottoporsi a quarantena volontaria; 4) scaricare l'applicazione per cellulari "E7mi" e compilare i dati richiesti prima del viaggio per la sorveglianza sanitaria (<https://app.e7mi.tn/language>).

Uganda: decretata la sospensione dei voli passeggeri e la chiusura delle frontiere terrestri. E' consentito il traffico merci (inclusi i voli cargo), a condizione che vengano adottati precisi dispositivi sanitari indicati dalle autorità locali.

Zambia: i passeggeri in arrivo all'aeroporto internazionale di Lusaka, così come ad ogni altro punto d'ingresso del Paese, devono essere muniti del referto di un test negativo al SARS CoV2 PCR (test con tampone) con data non anteriore ai 14 giorni precedenti l'arrivo. Queste Autorità si riservano di

effettuare eventuali ulteriori test di verifica all'arrivo.

ASSONIME CIRCOLARI NUMERI 26 – 31/2020

scritto da Marcella Villano | Dicembre 16, 2020

Sono disponibili presso i nostri uffici le circolari Assonime numeri 26, 27, 28, 29, 30 e 31/2020.

Circolare 31/2020 – IVA. Territorialità delle prestazioni di servizi aventi a oggetto imbarcazioni da diporto: le prove dell'effettivo utilizzo nell'UE.

Circolare 30/2020 – Temi di attualità relativi ai modelli di dichiarazione Redditi SC 2020 e IRAP 2020 e ai versamenti IRES e IRAP.

Circolare 29/2020 – IVA. Detraibilità dell'imposta relativa all'acquisto di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione.

Circolare 28/2020 – Le modifiche apportate dal decreto-legge n. 23 del 2020 alla disciplina dei dividendi corrisposti alle società semplici.

Circolare 27/2020 – IVA. Il punto sulla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Circolare 26/2020 – Trasferimento extra UE dei dati personali: la sentenza Schrems II della Corte europea di Giustizia e le sue implicazioni.

Le aziende possono richiedere copia della circolare

d'interesse inviando una mail a m.villano@confindustria.sa.it

EMERGENZA COVID-19 – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AI SENSI DEL DL 157/2020: CIRCOLARE INPS N.145/2020

scritto da Francesco Cotini | Dicembre 16, 2020

Come noto, l'art. 2 del DL 157/2020 (c.d. Decreto Ristori – quater) prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020.

L'INPS con la circolare n. 145 dello scorso 14 dicembre, in allegato, fornisce indicazioni generali in ordine all'ambito di applicazione del citato dettato normativo. Con successivo messaggio l'Istituto provvederà poi a fornire le relative istruzioni operative.

L'art. 2, comma 1 del DL Ristori-quater prevede che *“per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente”* sono sospesi i termini, relativi ai

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020.

Inoltre, ai sensi del 2° comma del medesimo articolo, i versamenti in scadenza a dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30 novembre 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione di fatturato.

L'Istituto comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione in oggetto, per verificare in capo ai medesimi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato.

Il comma 3 dell'art. 2 del DL 157/2020 estende poi l'applicazione delle suddette disposizioni ai soggetti di seguito indicati, a prescindere dal possesso dei requisiti concernenti l'ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato di cui sopra:

2020. **A.** Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020. I codici ATECO che identificano le attività economiche, riconducibili ai soggetti interessati dalla sospensione in esame, sono riportati nell'Allegato n. 1 alla circolare.

1. **B.** Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione (Allegato n. 2 alla circolare in oggetto)

che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. zone arancioni e rosse);

1. **C.** Soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020 (Allegato n. 3 alla circolare) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge n. 149/2020 (c.d. zone rosse);

1. **D.** Soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator (Allegato n. 4 della circolare) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge n. 149/2020 (c.d. zone rosse).

Le aziende private con dipendenti possono usufruire delle

sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali individuate alle lettere B, C e D di cui sopra, in relazione ai relativi dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020, secondo la previsione dell'art. 2, comma 3, del DL 157/2020, gli ambiti territoriali sono stati individuati, alla data del 26/11/2020, dalle relative ordinanze del Ministero della Salute, ovvero:

-zone arancioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia;

-zone rosse: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, **Campania**, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.

Le variazioni intervenute successivamente allo scorso 26 novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l'applicazione della sospensione contributiva in oggetto.

Inoltre, l'INPS specifica che le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020 non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi ai versamenti, dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'Inps.

Viene inoltre ribadito che la sospensione in trattazione non opera rispetto alla quarta rata in scadenza, nel medesimo mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e s.m.i..

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 del DL 157/2020, dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il **16 marzo 2021**, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Infine, l'istituto specifica che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

All.ti

[Circolare numero 145 del 14-12-2020](#)

[Circolare_numero_145_del_14-12-2020_Allegato_n_1](#)

[Circolare_numero_145_del_14-12-2020_Allegato_n_2](#)

[Circolare_numero_145_del_14-12-2020_Allegato_n_3](#)

[Circolare_numero_145_del_14-12-2020_Allegato_n_4](#)

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Dicembre 16, 2020



Salernitani più poveri con mille euro al mese Un ragazzo su 3 è Neet

scritto da Annamaria Laurenzano | Dicembre 16, 2020

[20201215_120939 1](#)